

SEMINARIO ONLINE

Rifiuti e “DI Terra dei Fuochi”

Gestire i rischi per non scivolare dal lecito all'illecito

Giovedì 5 marzo 2026

[Vai al programma](#)

News

Internazionali e nazionali



Milano, 12 febbraio 2026 - 13:02

Rifiuti abbandonati, chi movimentata è responsabile

Rifiuti (*Giurisprudenza*)

(Alessandro Geremei)

Il soggetto che **gestisce o movimentata i rifiuti abbandonati da altri** sul proprio terreno, secondo la Corte di Cassazione, **assume la responsabilità** dell'illecito e deve provvedere al **ripristino** dello stato dei luoghi.

A seguito della movimentazione dei rifiuti, in altre parole, il proprietario del terreno "**assume l'obbligo giuridico**" di impedire l'ulteriore realizzazione o il mantenimento dell'abbandono compiuto da soggetti terzi. E il **terreno può essere sequestrato**.

Se invece non vi è stata alcuna movimentazione, stando a quanto si legge nella **sentenza della Corte di Cassazione 19 gennaio 2026, n. 1883**, il proprietario dell'area **non ha alcuna funzione di garanzia** rispetto agli abbandoni portati a termine da soggetti ignoti. **A meno che, naturalmente, venga accertato che ha concorso**, a qualunque titolo, con gli autori del reato, o abbia posto in essere anche una semplice condotta di partecipazione agevolatrice.

In ogni caso, **non può essere considerato responsabile** dell'illecito **per il solo fatto di essere rimasto inerte** o di non aver provveduto alla rimozione dei rifiuti.

La Suprema Corte ha così ribadito **l'annullamento del sequestro preventivo** di un'area dove erano stati rinvenuti circa 500 metri cubi di rifiuti abbandonati, confermando il giudizio del Tribunale di Crotone secondo il quale i terreni in questione **non sarebbero sequestrabili (né confiscabili) in quanto appartenenti a persona estranea al reato**. Durante il giudizio, infatti, la Pubblica accusa ricorrente non ha dedotto alcuna illustrazione specifica di un comportamento attivo da parte del proprietario del terreno, **né ha accertato alcun legame di quest'ultimo con l'abbandono** di rifiuti effettuato da soggetti rimasti ignoti.

documenti di riferimento

[Area Normativa](#) / [Rifiuti](#) / [Giurisprudenza](#)

Sentenza Corte di Cassazione 19 gennaio 2026, n. 1883

Il proprietario del terreno che gestisce o movimenta i rifiuti abbandonati da altri sul proprio terreno ne assume la responsabilità

[Area Normativa](#) / [Rifiuti](#) / [Normativa Vigente](#)

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV

Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano
- La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941



